



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 676 DEL 20-07-2018

N. SETTORE 251 DEL 20-07-2018

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di tavoli, sedie, pedana e tende in Via G. Medici, n. 5/7. Ditta: Tradizione ed Evoluzione s.r.l.s.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA  
(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di tavoli, sedie, pedana e tende in Via G. Medici, n. 5/7. Ditta: Tradizione ed Evoluzione s.r.l.s.
----------	--

### Il Responsabile del Procedimento

#### **PREMESSO CHE:**

-Con istanza del 19/06/2018 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 34887 il Sig. Mazzagatti Giuseppe nato a Messina il 12/05/1989 e residente in Santa Lucia del Mela Via Dante Aligheri, n. 16/B, Cod. Fisc. MZZGPP89E12F158G, n.q. di amministratore unico della ditta "TRADIZIONE ED EVOLUZIONE s.r.l.s." con sede in Santa Lucia del Mela, Via Dante Aligheri, n. 16, P. IVA 03456390834, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 238383 del 23/03/2017, esercente della attività denominata "Valerie Coffee and Pastry" nei locali siti in Milazzo Via Giacomo Medici, n.5/7, ha chiesto l' autorizzazione all'occupazione di mq. 18.40 (ml. 9,20 x ml. 2,00) di suolo pubblico per il posizionamento di tavoli, sedie, pedana e tende nella Via G. Medici, n. 5-7, per la durata di anni 10;

-Con nota del 28/06/2018 acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 37027 il tecnico incaricato dalla ditta ha integrato la pratica con la documentazione mancante come richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 39012 del 06/07/2018;

-Con nota del 20/07/2018 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 42171 l'Avv. Francesco Ruvolo, ha comunicato che, con Decreto di Sequestro n. 1/18 del 13/06/2018 emesso dal Tribunale di Messina -Misure di Prevenzione di Pubblica Sicurezza, è stato nominato Amministratore Giudiziario, a far data dal 26/06/2018, tra l'altro, della Società "Tradizione ed Evoluzione srl" con sede in Santa Lucia del Mela Via Dante Aligheri, n. 16, con attività di Bar Pasticceria in Milazzo Via G. Medici, N. 5/7, chiedendo pertanto il rilascio dell'autorizzazione in oggetto alla Società con indicazione dell'Amministratore Giudiziario, quale legale rappresentante RUVOLO FRANCESCO nato a Milazzo il 29/11/1966 e domiciliato in Milazzo Via G. Medici, N. 15;

#### **VISTI:**

-la documentazione che la ditta ha allegato all'istanza di cui sopra nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza;

-Il parere favorevole reso dal 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente alle condizioni espresse nella nota prot. n. 41060 del 16/07/2018, comunicando altresì che *per quanto riguarda l'installazione della tenda, la stessa rientra tra le opere di edilizia libera di cui all'art. 16 del 10 Agosto 2016, e che per quanto attiene l'insegna rappresentata nei grafici allegati, la ditta proprietaria ha prodotto in data 19/06/2018, prot. n. 34885 SCIA registrata alla pos. 536/2018, dalla quale si evince che la stessa "non occupa soprassuolo pubblico in quanto lo spessore di cm 3, rientra all'interno della bordura del fabbricato"*

-Il parere favorevole reso dal 2° Servizio del 2° Settore con nota prot. n. 41199 del 16/07/2018;

-Il parere reso dal 7° Servizio – Attività Produttive e Suap del 1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali con nota prot. n. 39899 del 11/07/2018, con la quale ha comunicato che :*" la ditta suddetta ha regolarmente avviato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Via G. Medici, n.5/7, giusta SCIA del 04/06/2018 prot. 31681 del 04/06/2018"*;

- Il parere favorevole dell'Asp Dipartimento di Prevenzione Distretto di Milazzo, prodotto dalla ditta a corredo

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

dell'istanza, reso con nota prot. n. 813 del 21/06/2018, a condizione che *il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti*";

-Il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 41021 del 16/07/2018 con la quale ha comunicato che: *“ per quanto di specifica competenza, in ordine alla viabilità, in base a quanto previsto dall'art. 20 del vigente C.d.S. E del relativo regolamento di esecuzione, si esprime parere favorevole all'occupazione di suolo pubblico (marciapiede) e soprassuolo in adiacenza all'ingresso dell'attività denominata “Bar Valerie” sita in Via G. Medici, n. 5/7, pari a mq.18,40 ml. (9,20x2,00) per il posizionamento di tavoli, sedie, pedana (per l'abbattimento del dislivello tra il marciapiede e l'ingresso del locale ) e una tenda retrattile, avente altezza nella parte più bassa del bordo inferiore pari a ml.2,10 dal piano di calpestio, così come da planimetria allegata all'istanza.*

**In ogni caso è fatto obbligo al richiedente di rispettare le seguenti prescrizioni:**

a) *Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico , in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede per uno spazio pari a mt. 2,00 per la circolazione pedonale ;*

b) *Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;*

c) *Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;*

d) *Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;*

e) *Che la zona oggetto dell'occupazione deve essere sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;*

f) *Che il richiedente si munisca di eventuali altre autorizzazioni se necessarie”;*

-la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dell'Ing. Stefano Trimboli;

#### **VISTO CHE**

-la ditta ha provveduto al versamento di € 25,00 effettuato su c.c. p. n. 14064984 come da attestazione N. sez. 09-upv 55111 ter 00104681

- tecnico incaricato dalla ditta ha prodotto, con nota del 18/07/2018 acquisita a questo Ente in pari data al n. 41773 del 18/07/2018, versamento di € 795,00 effettuato su c.c. p. n. 11479987 giusta attestazione n. 09- upv 55111 ter 00076985 del 18/07/2018 quale pagamento Tosap anno 2018, come richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 41641 del 18/07/2018;

#### **VISTO**

il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

#### **VISTI**

gli atti d'ufficio;

#### **VISTE**

le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;

- 07.09 1998, n. 23;

- 23.12.2000, n. 30;

#### **VISTO**

il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

#### **VISTA**

La Legge n. 16 del 10 agosto 2016.

### **PROPONE**

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta **TRADIZIONE ED EVOLUZIONE s.r.l.s.**” con sede in Santa Lucia del Mela, Via Dante Alighieri, n. 16, P. IVA 03456390834, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 238383 del 23/03/2017, esercente della attività denominata “Valerie Coffee and Pastry” nei locali siti in Milazzo Via Giacomo Medici, n.5/7, legalmente rappresentata dall' Amministratore Giudiziario RUVOLO FRANCESCO nato a Milazzo il 29/11/1966 e domiciliato in Milazzo Via G. Medici, N. 15, l'autorizzazione ad occupare una superficie di mq. 18,40 ml. (9,20x2,00) di suolo pubblico per la collocazione di tavoli, sedie, tende e pedana in Via Giacomo Medici, n. 5/7 a servizio della suddetta attività denominata “Valerie Coffee and Pastry”, per la durata di anni 10 decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dell' Ing. Stefano Trimboli che viene allegata alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale.

Gli ulteriori pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) vanno regolarizzati presso il 2° Settore di questo Ente – Ufficio Tributi e Tasse.

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività, etc.) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La concessione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.

La concessione è soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

1. **Il concessionario è tenuto a munirsi, prima dell'occupazione, di ogni altra eventuale autorizzazione necessaria;**
2. Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per la superficie indicata, per il posizionamento di tavoli, sedie, tende e pedana;
3. Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso;
4. Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.
5. Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.
6. Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.
7. Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;
8. Che non venga arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere.
9. Che i tavoli e le sedie da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecrù) è comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante).
10. Che il telo della tenda sia di colore neutro;
11. Che la ditta osservi le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S.e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede per uno spazio pari a mt. 2,00 per consentire la libera circolazione pedonale;
12. Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
13. Non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
14. Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
15. La zona oggetto dell'occupazione deve essere sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
16. Che l'area di proprietà comunale in questione, a richiesta dell'Ente proprietario sia restituita e messa nella disponibilità dello stesso Ente richiedente;

17. Che il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti.
18. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata;
19. La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del perfezionamento della pratica relativo ad ulteriori pagamenti della tassa di cui sopra, la ditta concessionaria è tenuta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993;
20. Di munirsi prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto di eventuale autorizzazione, nulla-osta, parere, intese, etc. rilasciate dal competente 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente relativamente all'ampliamento della capacità recettiva conseguente all' utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;
21. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

### **D I S P O N E**

che la presente determinazione venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 2° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per il controllo sulla regolarità dei pagamenti dei tributi Tosap e SII, durante tutta la durata della concessione;
- c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 676 del 20-07-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 23-07-2018.

N. Reg. Albo: 2131

Milazzo, li 23-07-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Anna Giannone

(Sottoscritto con firma digitale)